

& TRIBUTI

4 ORE

Gruppo FINSERVICE
www.gruppofinservice.com

DEI PROFESSIONISTI



www.ilsole24ore.com
@24NormeTributi

LAVORO
Produttività, intese
e misura di Pmi

L'ESPERTO RISPONDE
Le soluzioni
ai quesiti dei lettori

re con il contenzioso per la parte non definita


la lite parziale

carichi pendenti rottamabili

DIRITTO E IMPRESA

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini - Ceradi
A cura di Valeria Panzirani

Sulla bancarotta fraudolenta norme vecchie ed «erose»



IL FOCUS



COME SI COMPILA LA CERTIFICAZIONE UNICA

A due anni da un debutto difficile, la certificazione unica si arricchisce di informazioni. Da quest'anno, inoltre, dall'obbligo di inserimento si passa alla possibilità. Al complesso delle regole è dedicato il Focus del Sole 24 Ore «Certificazione unica» in edicola mercoledì 8 febbraio (l'insero sarà disponibile in versione digitale per gli abbonati).

CO DUBBI APERTI

- Quando la scelta del contribuente di aderire alla rottamazione diventa irrevocabile
- Nell'ipotesi di mancata accettazione, una volta noto il totale dovuto, com'è possibile riprendere la precedente rateazione

conseguenze del ripensamento del contribuente

Insussistenza di revoca

sequenze derivanti dalla decadenza della procedura (si veda «Il Sole 24 Ore» del 3 febbraio) dovuto per l'adesione. Inoltre, occorrerebbe prevedere che solo il pagamento della

di **Andrea R. Castaldo**

I tempi sono maturi per la riscrittura del reato di bancarotta fraudolenta. Non solo per l'impianto vetusto su cui regge (le norme risalgono alla **legge fallimentare del 1942**) e alla complessa e non felice articolazione dei fatti che danno luogo a responsabilità penale, ma soprattutto per l'opera di costante e ormai consolidata erosione giurisprudenziale del parametro dell'offensività.

In estrema sintesi, l'attuale disciplina si regge su un archetipo variegato, costruito sulla figura dell'imprenditore fallito, declinato nelle forme della bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale, preferenziale (quest'ultima ritenuta di minore gravità e di conseguenza punita meno severamente). Il controcanto si rinviene nell'articolo 223 della legge fallimentare, dove si prevedono le medesime pene per i titolari di cariche sociali, con un'importante eccezione, frutto della riforma del 2002, consistente nella necessità che i reati societari (quali una falsa comunicazione sociale) siano stati causa del dissesto della società.

nonsi richiede che l'atto distrattivo raggiunga una soglia economicamente apprezzabile, contando unicamente che esso si traduca in una qualche, persino modesta, utilità. In particolare, per la giurisprudenza non deve sussistere il rapporto di causalità tra condotta e sentenza dichiarativa di fallimento e neppure che la distrazione si debba verificare in un momento di crisi dell'impresa.

Del tutto coerente il pendant sul versante del dolo, scheletricamente rappresentato nella consapevolezza (anche eventuale) del fatto distrattivo, sganciato dalla previsione di un rischio d'insolvenza. Una tale visione d'insieme, tuttavia, porta a risultati giuridicamente incoerenti e fattualmente illogici e dal sapore di ingiustizia.

Sotto il primo aspetto, infatti, sparisce del tutto il ruolo della declaratoria di fallimento, distonia ancora più accentuata se si pensa che essa è considerata nell'approccio giurisprudenziale elemento costitutivo e non condizione obiettiva di punibilità. Sicché, in buona sostanza, la rilevanza attribuita espressamente dal legislatore allo status di fallito si annacqua ed evapora nella sola distrazione, ma so-

Si tratta di una nota (stonata?)

el- 31
ca-
la
he
rte
ga
.....
ra
la
a-
ile
ne
el-
te
la
lo
ra
n-
sequenze derivanti dalla decadenza della procedura (si veda «Il Sole 24 Ore» del 3 febbraio 2017). Si tratta di un passaggio decisivo, anche ai fini del successo del nuovo istituto, in quanto vi è la necessità che il contribuente abbia oggettiva certezza delle somme che dovrà pagare prima di impegnarsi definitivamente.

Questa informazione gli verrà infatti comunicata soltanto successivamente (entro il 31 maggio). Peraltro, poiché verosimilmente da gennaio non avrà più versato le rate del precedente piano di rateazione, rischierebbe di decadere, con la conseguenza che se non accettasse la definizione agevolata proposta, "nota" solo a fine maggio, potrebbe trovarsi costretto a un versamento integrale, senza alcun beneficio, nel brevissimo periodo.

In attesa di un chiarimento ufficiale, la soluzione che pare più di buon senso potrebbe essere innanzitutto di consentire all'interessato di vedere nel proprio cassetto fiscale il totale

dovuto per l'adesione.

Inoltre, occorrerebbe prevedere che solo il pagamento della prima rata rappresenti la "scelta" del contribuente di aderire alla definizione e che ove ciò non avvenisse, riconoscerli un termine entro il quale riprendere o regolarizzare i pagamenti delle rate del piano originario, sospese da gennaio. In ogni caso con la presentazione dell'istanza viene inibita l'adozione di nuovi fermi e ipoteche nonché l'attivazione di procedure esecutive. Il pignoramento presso terzi in corso non viene però bloccato in quanto una volta che il terzo si sia dichiarato debitore del soggetto iscritto a ruolo, l'assegnazione del credito all'agente della riscossione avviene senza soluzione di continuità, a prescindere dalla presentazione della domanda. Tale sospensione, secondo le indicazioni di Equitalia, non avviene neanche per i pignoramenti cosiddetti "continuativi" quale ad esempio lo stipendio dei mesi successivi all'istanza stessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la
e
3-
3-
1-
3-
e
3-
n
n
la
e
3-
e
ti
i-
o
o
3-
u
-
e
-
la
mente rivalutato del 30%. I coltivatori diretti ed Iap che conducono i terreni agricoli in affitto o ad altro titolo, non tasseranno il reddito agrario che sarebbe l'unica rendita di loro competenza.

L'esenzione da Irpef si applica per tutti i soggetti proprietari e conduttori dei terreni in possesso della qualifica di coltivatore diretto, ancorché non siano titolari della impresa agricola, ma siano coadiuvanti come unità attive (per la medesima questione ai fini Imu si veda la nota ministeriale n. 20535 del 23 maggio 2016).

I soci delle società semplici imputeranno nella propria dichiarazione i redditi dei terreni nel quadro RH e qualora siano in possesso della qualifica professionale li escluderanno nel reddito complessivo imponibile; invece i soci delle società semplici privi della qualifica dovranno assolvere comunque l'Irpef sulla propria quota dei redditi dei terreni.

La qualifica di imprenditore agricolo professionale in capo alla società non sarebbe

relevante ancorché sia automatica in quanto almeno uno dei soci possiede la predetta qualifica (articolo 1, decreto legislativo 99/2004).

Percentuali di compensazione Iva

Il comma 45 della legge 232/2016 proroga di un anno l'aumento delle percentuali di compensazione ai fini Iva, sulle cessioni di bovini vivi che può essere fissata fino al 7,7% (7,65% per il 2016) e suini vivi con un aumento previsto fino al 8% (7,95% per il 2016); tuttavia la misura delle percentuali deve essere stabilita con apposito decreto ministeriale che doveva essere emanato entro il 31 gennaio scorso ma di cui non si ha notizia; lo scorso anno per il medesimo aumento è stato emanato il decreto ministeriale 26 gennaio 2016. Siccome le percentuali di compensazione sono necessarie in sede di liquidazione periodica Iva entro il 16 febbraio prossimo, gli operatori del settore non possono aspettare ancora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si tratta di una nota (stonata?) estremamente significativa, poiché si inserisce nel perimetro della tipicità, arricchendo il disvalore della fattispecie, innesco eziologico tra il fatto e l'evento (la crisi d'impresa). Concentrandosi sulla manifestazione più ricorrente e comune di bancarotta patrimoniale, ossia la distrattiva, la lettura dell'articolo 216, comma 1 n. 1, della legge fallimentare consegna all'interprete un testo che nella sua genericità («È punito... se è dichiarato fallito, l'imprenditore che ha distratto... in tutto o in parte i suoi beni») abbisogna di un filtro selettivo delle condotte realmente pericolose.

Ciò specialmente se si considera l'altrettanto ampia individuazione del bene giuridico tutelato, rintracciato nel non disperdere il patrimonio in funzione della garanzia dei creditori. Ebbene, purtroppo l'orientamento consolidato della Cassazione è improntato a una estensione pressoché illimitata del perimetro del penalmente rilevante, con l'effetto di creare distorsioni in termini di lesività reale delle condotte punite. Procedendo per ordine, la massima ricavabile dalla prassi applicativa riconosce valenza penale a qualsiasi distrazione intesa come mero depauperamento del patrimonio. La relativa nozione è anch'essa lata, comprensiva di qualsiasi bene sui quali l'imprenditore vanta un diritto, persino su beni futuri. Del pari

porà nella sola distrazione, ma soprattutto, in palese difformità con il dictum della Corte costituzionale, il dolo finisce per non abbracciare (anche) la sentenza fallimentare, ritenuta per l'appunto elemento della tipicità. È però sul fronte delle conseguenze pratiche che si registrano ostacoli insormontabili. L'assenza invero di un legame oggettivo o soggettivo - tra la condotta e il fallimento porta a incriminare fatti distrattivi temporalmente remoti rispetto al fallimento. Non a caso la giurisprudenza glissa sul punto fondamentale della distanza massima tra i due accadimenti, autorizzando l'autorità inquirente a investigare fatti oltremodo risalenti in una sorta di regressus ad infinitum. E infine, sicuramente contrarie al senso comune di giustizia sono le innumerevoli sentenze che condannano l'amministratore per distrazioni non solo temporalmente datate, ma soprattutto seguite da mutamento nella gestione sociale, vicissitudini e crisi provocate da terzi, e quindi senza alcuna capacità di incidere sulle sorti della società e di evitare il fallimento.

Una responsabilità oggettiva, dunque, o quanto meno da versarsi in re illicita, alla quale il legislatore deve reagire, attraverso una riforma al passo coi tempi e che circoscriva i confini della fattispecie, recuperando spazi e dignità alle condotte realmente offensive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIBUNALE DI TERAMO

SEZIONE FALLIMENTARE

CONCORDATO PREVENTIVO Nr. 20/2014

Vendita senza incanto di beni immobili

Liquidatori Giudiziali: Dott. Michele Cappelletti - Dott. Andrea Partenza

LOTTO N.1 - Martinsicuro (TE), Via Dell'Artigianato: Diritti pari alla piena proprietà su capannone per il deposito di materiali infiammabili ed attrezzatura varia, su lotto di terreno di mq 37.050 circa. Presenti due frustoli di terreno di mq 225 circa, ora adibiti a viabilità in quanto costituiscono una striscia di terreno da utilizzare per l'ampliamento.

Prezzo base d'asta: Euro 1.664.000,00 oltre oneri

LOTTO N.2 - Potenza Picena (MC), Viale Don Bosco nr. 35: Diritti pari alla piena proprietà su complesso industriale costituito da 7 corpi di fabbrica su lotto di terreno di mq. 32.875 compresa l'area di sedime delle costruzioni. Presente palazzina adibita ad abitazione custode e mensa su lotto di terreno di mq. 320 composta da p. seminterrato di mq 107 circa, p. rialzato di mq 104 circa, p. 1° di mq 104 circa. Presente area urbana di mq 65 circa.

Prezzo base d'asta: Euro 2.725.600,00 oltre oneri

LOTTO N.3 - Potenza Picena (MC), Viale Don Bosco: Diritti pari alla piena proprietà su fabbricato ex rurale di 2 piani fuori terra: p. terra di mq 140 circa, oltre tettoia di mq 53 circa; p. 1° di mq 110 circa. Presente magazzino di mq 26 circa posta sulla corte. Appezamento di terreno di mq 46.240, adibita a parcheggio per mq 7.000.

Prezzo base d'asta: Euro 3.602.400,00 oltre oneri

Condizioni di vendita: Le offerte di acquisto potranno essere depositate presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Teramo, Via Cesare Beccaria, 1, tel. 0861.326304. Le offerte dovranno essere accompagnate da un deposito cauzionale del 10% versato sul conto corrente acceso alla procedura. Tutti gli interessati, potranno reperire ulteriori informazioni presso i Liquidatori Giudiziari Dott. Michele Cappelletti, tel. 0861.241063 e Dott. Andrea Partenza, tel. 0861.243212. La relazione di stima e il decreto di vendita sono consultabili al sito web www.fallimentieaste.it e www.procedure.it.